



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania  
SETTORE URBANISTICA  
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 96 Reg. Gen. Ord.

DEL 09 MAG. 2016

e n° 117 Urb.ca

DEL 09/05/2016

Oggetto: **ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N°108/2006, PROT. GEN. N°23369 DEL 18/08/2006, limitatamente al locale garage, riportato in catasto al foglio 5 particella 1231 sub. 2.**

**INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA**  
(art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

## PROPRIETARI RESPONSABILI DELL'ABUSO

Sigg.

- **CASTRO Carmelo**, nato a Nissoria (EN) il 04/11/1950 - C.F.: CST CML 50S04 F900Z, comproprietario per 750/1000;
  - **CASTRO Caterina**, nata a Catania il 09/04/1973, C.F.: CST CRN 73D49 C351W, comproprietaria per 84/1000;
  - **CASTRO Graziella**, nata a Catania il 22/03/1977, C.F.: CST GZL 77C62 C351B, comproprietaria per 83/1000;
  - **CASTRO Tiziana**, nata a Catania il 29/04/1979, C.F.: CST TZN 79D69 C351K, comproprietaria per 83/1000;
- tutti residenti a San Giovanni La Punta (CT) in Via Delle Sciare n°105.

## UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Delle Sciare n°105

## ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

## IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

**Vista** la domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. n°326/2003, prot. gen. n°8855 del 19/03/2004, ns. rif. B-23, presentata a nome di **CASTRO Carmelo**, nato a Nissoria (EN) il 04/11/1950 – C.F.: CST CML 50S04 F900Z e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Delle Sciare n°105, interessato alla definizione agevolata di abusi edilizi, ai sensi e per gli effetti della Legge n°326/2003, eseguiti in questa Via **Delle Sciare n°105**, piano terra, consistenti: *“nella trasformazione, cambio di destinazione d'uso di un garage preesistente, con demolizione, ampliamento e con variazione della destinazione ad appartamento per civile abitazione”*, concernente l'immobile attualmente riportato in catasto al foglio 5 particella 1231 subb. 7 e 8;

**Vista** la relazione istruttoria prot. n°1597/UT del 26/11/2015, dove si evince che dall'esame del fascicolo e più precisamente dal verbale di accertamento, prot. n°482/S.T./P.M. del 17/11/2003, effettuato da personale appartenente al locale Comando di Polizia Municipale, è stato possibile rilevare quanto testualmente recita: *“ ... Omissis..., in data 16/11/2003, ...omissis.... A ridosso del confine nord-ovest di un lotto di terreno, in assenza di concessione, sono stati intrapresi recentissimi lavori edili abusivi riferiti ad un corpo di fabbrica a piano terra della superficie di circa mq.80, limitatamente alle fondazioni a travi rovescio ed alla predisposizione della sola carpenteria in legno di nove pilastri di elevazione. Nel contesto dell'accertamento si è appreso dai proprietari che le opere di cui sopra sarebbero state eseguite previa demolizione di un preesistente garage anch'esso abusivo, della cui presenza venivano riscontrate evidenti tracce sul muro di recinzione lato nord ...omissis.... Per il sopradetto locale garage, successivamente demolito, è stata presentata istanza di condono edilizio, ai sensi della legge 724/94, prot. n°1502 del 19/01/1995 in testa al sig. Castro Carmelo e prot. n°1501 di pari data in testa a Castro Caterina. ...Omissis...”*;

**Vista** l'ordinanza Dirigenziale n°115/03 Reg. Gen. Ordd. del 11/12/2003, notificata in data 14/01/2004, emessa a seguito del verbale prot. n°482/S.T./P.M. del 17/11/2003, del locale Comando di Polizia Municipale, con il quale vengono segnalate le violazioni edilizie di seguito riportate: *“ omissis a ridosso del confine nord-ovest di un lotto di terreno, in assenza di concessione edilizia, sono stati intrapresi recentissimi lavori edili abusivi riferiti ad un corpo di fabbrica a piano terra della superficie di circa mq.80, limitatamente alle fondazioni a travi rovescio ed alla predisposizione della sola carpenteria in legno di nove pilastri di elevazione... omissis...”*;

**Visti** i verbali prot. n°502/ST/PM del 01/12/2003, prot. n°515/ST/PM del 10/12/2003, del locale Comando di Polizia Municipale, inerenti la prosecuzione di lavori edili;

**Visto** il verbale prot. n°208/ST/PM del 23/04/2004, del locale Comando di Polizia Municipale, con il quale a seguito di accertamento del 19/04/2004, da parte di personale del predetto Comando, si specifica che il disposto di cui alla predetta ordinanza dirigenziale non è stato ottemperato, riscontrando l'asportazione della carpenteria in legno e dei puntelli utilizzati per la realizzazione del solaio di copertura del piano terra;

**Considerato** che con D.P. Reg. 14/05/2010 n°806, su ricorso straordinario avanzato dal sig. Castro Carmelo e Patti Giuseppa, avverso il predetto provvedimento di questo Ente, pervenuto con nota della Presidenza Regione Siciliana prot. n°20824/274.04.8 del 16/07/2010, corredata da copia del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n°422/07 del 19/06/2007, in atti al prot. gen. n°24970 del 25/08/2010, su quale si rileva nel dispositivo testualmente: *“esprime l'avviso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”*;

**Visto** l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, **mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003**, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

**Ritenuto** altresì, che alla data del 16/11/2003, il preesistente garage risultava già demolito e nel medesimo sedime venivano intrapresi recentissimi lavori edili abusivi riferiti ad un corpo di fabbrica a piano terra della superficie di circa mq.80, limitatamente alle fondazioni a travi rovescio ed alla predisposizione della sola carpenteria in legno di nove pilastri di elevazione;

**Considerato** che in data 03/01/2007, veniva notificata la concessione edilizia in sanatoria n°108/2006, prot. gen. n°23369 del 18/08/2006, con la quale veniva sanato il predetto garage, individuato in catasto al foglio 5 particella 1231 sub. 2, per cui in conseguenza di tale illogicità rilevata durante la fase istruttoria

dell'istanza di condono edilizio, ai sensi della legge 326/03, ns. rif. B-23; meglio in epigrafe indicata, occorrono necessariamente adottarsi gli adempimenti di legge in autotutela;

**Vista** la nota prot. gen. n°34889 del 26/11/2015, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego;  
**Visto** l'atto di diniego n°34/2015, prot. gen. n°37733 del 22/12/2015, notificato ai predetti signori proprietari – responsabili dell'abuso, ai sensi dell'art.140 C.P.C. in data 29/12/2015, con il quale veniva denegato il rilascio della concessione edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, riportate attualmente in catasto al foglio 5 particella 1231 subb. 7 e 8 ed ubicate in questa **Via Delle Sciare n°105** - piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen. n°8855 del 19/03/2004, ns. rif. **B 23**, presentata a nome **CASTRO CARMELO**, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1^, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i.

**Preso atto** che non risultano pervenute osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

**Considerato** che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza del titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

**Vista** la circoale dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stao dei luoghi;

**Visto** l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

**Visti** gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;

per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

#### ANNULLA

**In autotutela** la concessione edilizia in sanatoria n°108/2006, prot. gen. n°23369 del 18/08/2006, rilasciata ai sigg. Castro Carmelo nato a Nissoria (EN) il 04/11/1950 – C.F.: CST CML 50S04 F900Z, e Patti Giuseppa nata a Catania il 25/06/1955 – C.F.: PTT GPP 55H65 C351Y, residenti in via Delle Sciare n°105, **limitatamente al locale garage**, riportato in catasto al foglio 5 particella 1231 sub. 2, in quanto già alla data del rilasciato di detta concessione edilizia in sanatoria (18/08/2006) detto immobile risultava demolito, per come desunto nel verbale di accertamento, prot. n°482/S.T./P.M. del 17/11/2003, effettuato da personale appartenente al locale Comando di Polizia Municipale, che testualmente recita: "... *Omissis...*, in data 16/11/2003, ...*omissis*.... Nel contesto dell'accertamento si è appreso dai proprietari che le opere di cui sopra sarebbero state eseguite previa demolizione di un preesistente garage anch'esso abusivo, della cui presenza venivano riscontrate evidenti tracce sul muro di recinzione lato nord....*omissis*...".

#### ORDINA

ai Sig.ri **Castro Carmelo, Castro Caterina, Castro Graziella e Castro Tiziana**, per come sopra meglio generalizzati, quali proprietari e responsabili dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge la **DEMOLIZIONE**, a loro cura e spese, delle opere abusive meglio descritte in premessa, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

#### AVVERTE

Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata:

nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. **2.000,00** (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT040076011690000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.

Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di

istruttoria e segreteria.

**AVVERTE**


- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

**DISPONE**


- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., all'ENEL Servizio Elettrico, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li

**Il Tecnico Istruttore**  
(Geom. M. Calvagno)



**Il Funzionario Dirigente**  
(Dott. M. Maccarrone)



**RELATA DI NOTIFICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, Messo Notificatore, del Comune di  
San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore  
\_\_\_\_\_